



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RISPOLI FARINA MARILENA

Nella seduta del 08/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti affermano di essere eredi legittimi, in quanto figli, del titolare di buoni fruttiferi postali trentennali, emessi nel 1979, dell'importo di lire un milione ciascuno.

Dopo aver regolarmente riscosso taluni dei suddetti buoni, avevano conoscenza dell'esistenza "di ulteriori n. 4 titoli della medesima specie ed importo, contrassegnati dai nn. 1049-1050-1052-1053": nel maggio 2012, quindi, hanno avanzato formale istanza all'intermediario per ottenere la duplicazione dei titoli non riscossi, accludendo copia della denuncia di smarrimento di detti titoli inoltrata al Commissariato di Polizia.

In due successive lettere (datate 16.07.2012 e 25.09.2013), in risposta ad altrettante richieste dei legittimi eredi, la banca comunicava di aver già rimborsato i suddetti buoni ed, inoltre, di non disporre più della relativa documentazione in quanto trascorso il tempo in cui per legge era tenuta a conservarne copia nei suoi archivi.

L'intermediario, scaduti i termini per la produzione delle controdeduzioni in data 07/04/2014, non ha prodotto alcuna documentazione. La ST ha peraltro sollecitato la produzione delle controdeduzioni in data 02.07.2014.

In conclusione, il ricorrente chiede copia della documentazione relativa ai n. 4 buoni fruttiferi postali suddetti dell'importo di un milione di lire ciascuno, nonché la restituzione



degli importi depositati nella forma dei citati buoni, “per nominali e complessivi lire 4.000.000 (€ 2.065,83) con gli interessi maturati”.

La banca, come detto, non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio deve esaminare la richiesta dei ricorrenti, eredi del defunto titolare dei BFP, di ottenere il rimborso, oltre che la documentazione, di titoli appartenenti all'asse ereditario. La banca aveva informato dell'avvenuto rimborso di detti buoni, senza però fornire ai ricorrenti documentazione comprovante il già avvenuto pagamento.

Il Collegio rileva che dall'esame dei fatti affermati dai ricorrenti e dall'intermediario, sebbene nelle sole due lettere di riscontro alle richieste formulate dai primi in fase antecedente il reclamo, si evince che la richiesta di copia della documentazione è relativa a quattro buoni fruttiferi postali appartenenti al *de cuius*, di cui i ricorrenti sono eredi legittimi (allegano infatti documentazione sostitutiva di atto di notorietà), alla quale è seguito riscontro negativo della banca, in quanto, a suo dire, le somme relative ai suddetti buoni sarebbero già state rimosse e, in ogni caso, la relativa documentazione non è più nella sua disponibilità, essendo trascorsi dieci anni dalla relativa operazione bancaria (la banca si richiama all'art. 119 del T.U.B.).

Il Collegio rileva che nelle due lettere citate (e allegate dai ricorrenti), la banca, così motivando, non contesta l'esistenza dei quattro buoni fruttiferi indicati dai ricorrenti, anzi afferma che essi sono già stati rimborsati (in particolare, la banca rinvia ad una comunicazione del 28.06.2012, che però non allega, che, comunque, i ricorrenti affermano non aver mai ricevuto). Di conseguenza, come gli stessi ricorrenti notano, la banca dovrebbe quantomeno fornire la documentazione comprovante l'avvenuto rimborso.

Né vale a superare tale onere, il decorso del periodo di tempo indicato dalla normativa vigente in materia, ossia l'art. 119, comma 4, T.U.B., il quale indica in dieci anni, dalle singole operazioni poste in essere, il periodo di tempo durante il quale “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere”. Si precisa che i ricorrenti, pur non potendo allegare copia dei suddetti buoni, ne indicano puntualmente gli estremi in sede di denuncia di smarrimento al Commissariato di Polizia, come da allegato.

Il suddetto termine decennale, allora, non pare, in effetti, da considerare sicuramente trascorso, considerando che la successione a favore degli eredi legittimi, odierni ricorrenti, si apre con la morte del *de cuius*, titolare di detti buoni, avvenuta nel 2006, e l'eventuale rimborso dei titoli in questione, affermato dalla banca, resta comunque incerto nella sua data. Quindi, appare evidente che i ricorrenti hanno diritto a ricevere la documentazione in ordine ai citati buoni fruttiferi, almeno relativamente al rimborso dei medesimi, essendo quest'ultimo un fatto affermato dalla banca e di cui essa deve in ogni caso dare prova. Come già rilevato, infatti, la banca, non contestando (anzi discorrendo proprio di avvenuto rimborso di detti buoni) conferma il fatto costitutivo del diritto dei ricorrenti (non solo ad ottenere la documentazione richiesta ma anche) a ottenere il rimborso delle somme rappresentate dai citati titoli, con la conseguenza che su di essa grava ora l'onere di provare il fatto estintivo di tale ultimo diritto, ossia l'avvenuto rimborso.

Del resto, anche a prescindere dalla effettiva collocazione temporale dell'affermata estinzione, si deve ricordare che, se pure è vero che l'intermediario non risulta tenuto a conservare oltre il decennio le scritture contabili (art. 2220 c.c.), ciò, comunque, “non



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

esonera dall'onere probatorio sulla stessa gravante a norma delle regole generali", in ordine al preteso fatto estintivo (cfr., in particolare, Collegio di Roma, dec. n. 933/2011).

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto dei ricorrenti a ottenere la documentazione richiesta e il conseguente rimborso degli importi da essa emergenti.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI

IL CASO.it